

## DETERMINA N 3/21/DRS

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA OPEN FIBER S.P.A. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO SITO IN [OMISSIS] IN MATERIA DI ACCESSO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2016**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA l’istanza del 21 gennaio 2021, acquisita in data 22 gennaio 2021 dall’Autorità, con numero di protocollo 33532, con la quale la società Open Fiber S.p.A. (nel seguito “OF”) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia, ai sensi dell’art. 9 del *Decreto* e degli articoli 13 e seguenti del *Regolamento*, nei confronti di un Condominio sito in [omissis] (nel seguito “Condominio”), in materia di accesso all’interno dell’immobile per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota del 5 marzo 2020, recante numero di protocollo 114419, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha convocato OF ed il Condominio (nel seguito le “*Parti*”) in udienza per il giorno 25 marzo 2021, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la nota dell’11 marzo 2021, acquisita al numero di protocollo dell’Autorità 123424, con cui il Condominio ha depositato le proprie osservazioni;

VISTA la nota del 12 marzo 2021, acquisita al numero di protocollo 126994 dell’Autorità del 15 marzo 2021, con la quale OF, vista la nota con cui in data 13 gennaio 2021 il Condominio autorizzava all’accesso all’immobile, ritiene venuto meno l’oggetto del contendere;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 22, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

### **DETERMINA**

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Open Fiber S.p.A. ed il Condominio, sito in [*omissis*].

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE  
Giovanni Santella